



AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI

Assicurazione per la Responsabilità Civile

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale Danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "AMMINISTRATORI, SINDACI
E DIRETTORI GENERALI"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela gli Assicurati per le Perdite Patrimoniali che potrebbero involontariamente causare a terzi, durante lo svolgimento delle attività di amministratori, sindaci, dirigenti, consiglieri di amministrazione della società/ente contraente.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE:

- la copertura tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi la Contraente e i suoi soci, i Creditori Sociali e le Società Controllate e Collegate, in conseguenza della violazione colposa, di obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, nell'assolvimento della carica indicata nella Proposta Questionario, che forma parte integrante del presente contratto; la Contraente per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati. L'Assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile derivante ai dirigenti della Contraente nell'espletamento delle proprie funzioni di direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa; alle Società Controllate riportate nella Proposta Questionario, così come definite dalla legge applicabile nel paese in cui esse abbiano sede legale.

A parziale deroga della definizione di "Assicurato", si estende la qualifica di Assicurato agli Amministratori ed ai Sindaci delle Società Controllate; alle richieste di risarcimento che si riferiscono o che traggano origine da comportamenti colposi che abbiano determinato l'allontanamento dal lavoro, il licenziamento dall'impiego o il preavviso di licenziamento, la privazione di opportunità di carriera, la mancanza ai propri impegni di assunzione o promozione.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non è oggetto di copertura il consiglio di società composto da un unico amministratore.
- ✗ Non è oggetto di copertura la società che non estenda l'adesione a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e ai direttori generali della medesima contraente.
- ✗ Non sono oggetto di copertura i fatti dolosi commessi dagli Assicurati.
- ✗ Non sono considerati "terzi" l'Assicurato, il coniuge, genitori, figli nonché parenti ed affini con lui conviventi. Si intendono terzi tra di loro, gli Assicurati e/o i dipendenti della Contraente per le richieste di risarcimento inerenti i rapporti di lavoro subordinato.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni, tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano effetto o conseguenza: di fatti dolosi, di atti od operazioni estranei all'oggetto sociale, o dai quali si sia inteso far derivare agli Assicurati o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio; di Inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché della detenzione od impiego di sostanze radioattive; dell'irrogazione di sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o Danni a carattere punitivo; di operazioni su titoli di nuova emissione e/o Strumenti Finanziari.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le Perdite Patrimoniali verificatisi in tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico, sempre che la Contraente abbia la sede legale ed amministrativa in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale tramite unica rata. Il Premio è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato solo in rate semestrali con aumento del 2% sul Premio annuo lordo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, Unipol è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con durata annuale senza tacito rinnovo. La copertura di RESPONSABILITÀ CIVILE vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della garanzia, sempre che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il medesimo periodo, comunque non oltre 1 (uno) anno prima della data di effetto della Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di comunicazione di disdetta da parte tua o di Unipol. Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/Risarcimento, Unipol può recedere dall'Assicurazione dandoti preventiva comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni.

Assicurazione per la Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI

Data: 15/04/2026 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

Cessazione dell'incarico; l'Assicurazione si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 5 anni successivi alla cessazione dell'incarico, denunciate nei modi, limiti e termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, a condizione che: il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione//la cessazione dall'incarico per il quale è prestata l'Assicurazione sia intervenuta durante il periodo di efficacia della Polizza e non sia dovuta ad un recesso unilaterale del rapporto esercitato dalla Società//la copertura assicurativa della responsabilità civile dei consiglieri di amministrazione/Sindaci/Direttore generale sia stata regolarmente in essere con la Società, senza soluzione di continuità, fino al momento della denuncia del Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

È applicato uno Scoperto del 10%.

Sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano effetto o conseguenza: dell'esercizio da parte degli Assicurati di attività di Amministratori/Sindaci/dirigenti o dipendenti di soggetti diversi dalla Contraente//di azioni promosse da qualsiasi soggetto (sia persona fisica che giuridica) che eserciti il controllo della Contraente attraverso la partecipazione al capitale sociale in maggioranza assoluta (50%+1 del capitale sociale) o dalla Contraente su iniziativa di detto/i soggetto/i. Non sono in ogni caso comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente: al verificarsi di una causa di scioglimento della società amministrata od alla richiesta di ammissione della stessa ad una Procedura Concorsuale o di Amministrazione Straordinaria/ alla promozione, da parte di chiunque, dell'Azione di Responsabilità nei confronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto RC amministratori, Sindaci, Direttori Generali è rivolto a persone giuridiche, Società di capitali ed Enti cooperativi, per l'attività di Amministratori, Sindaci, dirigenti di società a capitale interamente privato - Direttori Generali. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione del patrimonio per perdite patrimoniali cagionate a terzi incluse le società e gli Enti medesimi.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,00 % del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) - Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento di tali soggetti sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Responsabilità Civile: 22,25%. Detrazione fiscale. Non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età . Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI

Assicurazione per la Responsabilità Civile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 02024 / 000 / 00000 / C - Ed.15 / 04 / 2026

GLOSSARIO	1 di 9
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4 di 9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	6 di 9

Le seguenti definizioni avranno lo stesso significato in tutta la polizza sia se espresse al plurale che al singolare. Nel testo che segue si intendono per:

- **Accordi parasociali:** accordi tra soggetti appartenenti a una stessa società al fine di allearsi e di regolare l'agire comune all'interno della società.
- **Amministratore di fatto:** soggetto non formalmente investito della carica che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società.
- **Amministrazione straordinaria:** procedura concorsuale relativa ad una grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, come definita dal Decreto legislativo n. 270/1999.
- **Amministratore:** soggetto, membro di un organo collegiale o unipersonale, cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale.
- **Assicurato:** il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto ed in particolare i componenti il Consiglio di Gestione, i componenti il Consiglio di Sorveglianza, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il/i Direttore/i Generale esclusivamente di nomina assembleare o statutaria, i componenti il Collegio Sindacale, per l'espletamento delle cariche indicate nella Proposta Questionario, i componenti dell'Organo collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal Decreto legislativo n. 231/2001), i dirigenti della Contraente nell'espletamento delle proprie funzioni di direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa, il dipendente/dirigente designato quale responsabile del trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003) qualora l'atto dannoso a lui riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali o di supervisione, il dipendente/dirigente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal Decreto legislativo n. 81/2008 qualora l'atto dannoso a lui riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali o di supervisione, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla Legge 262/2005, il coniuge, gli eredi ed i legali rappresentanti delle persone rientranti nelle categorie sopra elencate, i dipendenti che ricoprono posizioni manageriali o di supervisione o che siano riconosciuti come amministratori di fatto, i dipendenti della società Contraente in merito a richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società.
- **Azione di responsabilità:** azione prevista e definita agli Artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2395 del Codice Civile.
- **Collegio sindacale:** organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative di cui agli Artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.
- **Concordato preventivo:** procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa, ai sensi dell'Art. 160 della Legge Fallimentare.
- **Concorrenza sleale:** l'utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno così come definito dall'Art. 2598 Codice Civile.
- **Consiglio di amministrazione:** organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la cui disciplina è modellata su quella delle società per azioni.
- **Consiglio di gestione:** organo societario che ha l'esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

- **Contraente:** la società, la fondazione, l'associazione, l'ente che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- **Creditore sociale:** colui che vanta una pretesa creditoria nei confronti dell'Impresa o del Contraente.
- **Danni a carattere punitivo:** particolare forma di danno da illecito civile riconosciuto dagli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti, avente natura punitiva e deterrente.
- **Direttore Generale:** figura con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali, di cui all'Art. 2396 del Codice Civile.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Inquinamento:** ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi.
- **Impresa:** la società/fondazione/associazione/ente Contraente.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Massimale:** rappresenta la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.
- **Organo di Vigilanza:** soggetto (monocratico o collettivo) istituito dal Decreto legislativo n. 231/2001, che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo.
- **Perdite Patrimoniali:** ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose e/o animali.
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Procedura concorsuale:** procedure che disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente ed i suoi creditori con la presenza di un'autorità pubblica ed altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valutano la possibilità di prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.
- **Responsabilità solidale:** responsabilità civile e/o amministrativa attribuibile ad una pluralità di soggetti derivanti da un medesimo fatto dannoso dove i soggetti sono responsabili in solido al risarcimento del danno; l'adempimento da parte di un coobbligato conferisce il diritto di regresso nei confronti di tutti gli altri.
- **Retroattività:** operatività della garanzia anche per fatti compiuti prima della data di effetto dell'Assicurazione.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto:** la parte del danno Indennizzabile/Risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sindaco:** componente del collegio sindacale.

- **Sinistro:** la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.
- **Società collegata:** società sulla quale un'altra società esercita un'influenza notevole, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.
- **Società controllata:** società che è soggetta al controllo di una capogruppo.
- **Strumenti finanziari:** mezzi di investimento di natura finanziaria.

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2) Altre Assicurazioni

Il Contraente o gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro il Contraente o gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli assicuratori.

3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 del Codice Civile). Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge e attivati presso l'intermediario.

4) Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento semestrale del medesimo con un aumento sul premio annuo del 2%.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o gli Assicurati, devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

7) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o degli Assicurati, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/ Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9) Proroga dell'Assicurazione

Il contratto deve intendersi stipulato per la durata di 1 anno e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11) Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

12) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni:

- gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi la Contraente e i suoi soci, i Creditori Sociali e le Società Controllate e Collegate, in conseguenza della violazione colposa, di obblighi derivanti dalla Legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, nell'assolvimento della carica indicata nella Proposta Questionario, che forma parte integrante del presente contratto;
- la Contraente per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati.

L'Assicurazione si estende altresì:

- a) alla responsabilità civile derivante ai dirigenti della Contraente nell'espletamento delle proprie funzioni di direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa;
- b) alle Società Controllate riportate nella Proposta Questionario, così come definite dalla Legge applicabile nel paese in cui esse abbiano sede legale, fermo quanto disposto dall'Art. 15 - Limiti Territoriali - delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. A parziale deroga della definizione di "Assicurato", si estende la qualifica di Assicurato agli Amministratori ed ai Sindaci delle Società Controllate;
- c) alle richieste di risarcimento che si riferiscono o che traggano origine da comportamenti colposi che abbiano determinato l'allontanamento dal lavoro, il licenziamento dall'impiego o il preavviso di licenziamento, la privazione di opportunità di carriera, la mancanza ai propri impegni di assunzione o promozione.

13) Soggetti non considerate terzi

Non sono considerati terzi gli Assicurati e chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, genitore, figlio, nonché di parente od affine conviventi.

A parziale deroga di quanto sopra esposto si intendono terzi tra di loro, gli Assicurati e/o i dipendenti della Contraente per le richieste di risarcimento inerenti i rapporti di lavoro subordinato (Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali, lettera c).

14) Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano effetto o conseguenza:

- a) di fatti dolosi, di atti od operazioni estranei all'oggetto sociale, o dai quali si sia inteso far derivare agli Assicurati o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio;
- b) di inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché della detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) dell'irrogazione di sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o Danni a carattere punitivo;
- d) di operazioni su titoli di nuova emissione e/o Strumenti Finanziari;
- e) dell'esercizio da parte degli Assicurati di attività di Amministratori/Sindaci/ dirigenti o dipendenti di soggetti diversi dalla Contraente;
- f) di azioni promosse da qualsiasi soggetto (sia persona fisica che giuridica) che eserciti il controllo della Contraente attraverso la partecipazione al capitale sociale in maggioranza assoluta (50%+1 del capitale sociale) o dalla Contraente su iniziativa di detto/i soggetto/i.

Non sono in ogni caso comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente:

- al verificarsi di una causa di scioglimento della società amministrata od alla richiesta di ammissione della stessa ad una Procedura Concorsuale o di Amministrazione Straordinaria;
- alla promozione, da parte di chiunque, dell'Azione di Responsabilità nei confronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.

Nel caso in cui a seguito di un giudizio tali sospetti si rivelassero infondati o nel caso in cui sia accertata l'assenza di responsabilità in capo di un Assicurato, tale esclusione non si applicherà e pertanto la garanzia comprenderà anche i comportamenti colposi posti in essere dopo la promozione di tale Azione di Responsabilità o dopo la denuncia depositata in Tribunale.

15) Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per le Perdite Patrimoniali verificatisi in tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico, sempre che la Contraente abbia la sede legale ed amministrativa in Italia.

16) Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, sempre che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il medesimo periodo.

Qualora il comportamento colposo si realizzi attraverso più azioni e/o omissioni, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione e/o omissione.

Nell'eventualità che la presente Polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso Rischio, la garanzia sarà operante esclusivamente alle condizioni previste dalla presente Polizza, purché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

Si precisa comunque che le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi avvenuti durante il periodo di validità della Polizza sostituita verranno gestite nell'ambito del Massimale previsto dalla Polizza sostituita.

17) Cessazione dell'incarico

Ferme le altre condizioni di cui al presente contratto, l'Assicurazione si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 5 anni successivi alla cessazione dell'incarico, denunciate nei modi, limiti e termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, a condizione che:

- Il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- La cessazione dall'incarico per il quale è prestata l'Assicurazione sia intervenuta durante il periodo di efficacia della Polizza e non sia dovuta ad un recesso unilaterale del rapporto esercitato dalla Società;
- La copertura assicurativa della responsabilità civile dei consiglieri di amministrazione/Sindaci/Direttore generale sia stata regolarmente in essere con la Società, senza soluzione di continuità, fino al momento della denuncia del Sinistro.

18) Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico Sinistro.

19) Scoperto

Rimane a carico degli Assicurati, per ogni Sinistro uno Scoperto del 10%, col minimo pari all'1% del Massimale indicato in Polizza ed il massimo di € 50.000,00. Detto Scoperto non potrà essere assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo/Risarcimento, presso altra compagnia assicurativa.

20) Pluralità di Assicurati – Responsabilità Solidale

Il Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di Responsabilità Solidale di più Assicurati.

Nel caso di Responsabilità Solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente Polizza, l'Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

21) Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

22) Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

23) Validità della copertura

L'Assicurazione è prestata sulla base della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dal Contraente nella Proposta Questionario e nei documenti ad essa allegati che, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, forma parte integrante della presente Assicurazione a cui deve essere obbligatoriamente allegata la sola Proposta Questionario facente parte integrante e sostanziale della Polizza. La garanzia è prestata in base alle attribuzioni dei singoli Assicurati previste dalle delibere di nomina e/o modifica delle attribuzioni stesse, dall'atto costitutivo o dallo Statuto che, pur non essendo allegati, formano parte integrante del presente contratto e siano in vigore al momento della conclusione del contratto stesso. L'efficacia della presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte degli Assicurati e delle persone della cui opera questi si avvalgono, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Assicurazione.

Ogni modifica al riguardo dovrà essere comunicata per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla relativa delibera anche agli effetti di quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile, fornendo, per eventuali nuovi componenti, tutte le informazioni previste dalla Proposta Questionario presentata alla Società per la stipulazione della Polizza.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, il verificarsi di un'accertata condizione di decadenza dalla carica per qualsiasi causa, così come la cessazione dell'incarico determina, limitatamente alla carica dal quale l'Assicurato è decaduto o cessato, la contestuale inoperatività della garanzia assicurativa.

La decadenza o cessazione di tutti gli Amministratori dalle cariche per le quali è prestata l'Assicurazione, determinano l'automatico scioglimento del contratto. La stipulazione o modifica di Accordi Parasociali od una modifica della partecipazione sociale che determinino il cambiamento dell'assetto di controllo azionario della Contraente, dovranno, anche agli effetti di quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile, essere comunicati entro 30 giorni alla Società la quale, entro i 30

giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, conserverà il diritto di recedere dal contratto, con effetto dal momento in cui la variazione del Rischio si sia verificata, oppure di proporre diverse condizioni economiche e normative ai sensi degli Articoli 6 - Aggravamento del Rischio - e 7 - Diminuzione del Rischio - delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza. L'omessa comunicazione delle nuove circostanze alla Società entro il termine previsto di 30 giorni determinerà l'automatico scioglimento del contratto dal momento in cui esse si sono verificate fermo il diritto della Società ai Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento del contratto.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell'Area Riservata), ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).
- g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** – *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** – *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l’adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l’adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** – *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l’accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** – *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l’eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** – *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l’analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** – *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l’utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l’assistenza tecnica e garantirLe l’accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** – *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell’ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l’adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D. Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “**Autorità Giudiziaria**”), ente pubblico (di seguito, “**Pubblica Amministrazione**”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

